

1846 ... in ...

Stato
Civile

16 Aprile 1847.

Presatelli Signori -

Don Vincenzo Simonelli Residente di ...
Criminali ...

- D. Filippo Morelli
- D. Ciro Longo
- D. Gabriele Coladomencio
- D. Francesco Cappacalupo
- D. Carmelo Bonfanti
- D. Federico de' Mattia

Giurati

Cavaliere D. Raffaele Annunzio
Procuratore Generale del Re

Simonelli

Giuseppe Donico

Vinca tenuta dalla Gran Corte Civile residente
in Trani, oggi giorno sedici Aprile mille
ottocento quarantasette -

Nella causa iscritta a ruolo generale Numeri
10171., e 13278. -

Era Don Francesco Saverio Caravita Duca di ...
ritto domiciliato in Bari, appellante, appella-
to, ed attore in ripunzione, patrocinato da
Don Domenico Quarto Sigale -

Donna Maria Giuseppa Caravita, propria-
ria domiciliata in Napoli, appellante, pa-
trocinata da Don Bartolommeo Berro

Donna Eleonora Caravita fu Filippo, gen-
til Donna domiciliata in Bari, appellante
patrocinata da Don Giovanni Silvelli -

Donna Beatrice Caravita gentile Donato
nisiata in Napoli, appellante ed appel-
lata patrocinata da Don Paolo Catino -

Donna Francesca Caravita Vedova Baronef-
fa Brinchi, proprietaria domiciliata in
Napoli, appellante ed appellata, patrocina-
ta da Don Francesco Savoja -

Don Michelangelo Parrilli e Donna Margari-
ta Pellegrino qual'erede testamentaria
queste del Signor Don Raffaele Felice
proprietarij domiciliati in Napoli appel-

22. Nov. 1848. si è celebrata, per
il sig. S. Giovanni Schicalli regista
in Trani il n. 1288. d. 3.
n. 358. f. 8. c. 3. siccome per 20
5986. per 92. ruoli diff. d. 36. 80.
totale d. 36. - Al Curatore. Puglia
terriccia -

tanti, patrocinati da Don Pietro Tigi,
Dall'Avvocato Don Domenico Calumbo
Donna Nicoletta Durso Duchessa di Soritto
mente autorizzata dal di lui marito, prop
taria domiciliata in Bari, appellante,
trouinato da Don Giambattista Pagani -

A di 15 Giugno 1848. si è celebrato
al sig. D. Michele Quercia certificato
nella rotata sopra al di sopra della
presente decisa, reg. in Trani d. di
al n. 5610. lib. 3. vol. 363. fol. 81. retto
cap. 5. q. 20. n. 7704. per 3 ruoli int.
q. 60. Sicilia

Don Francesco Antonio De Mora proprietario domi
to in Altamura, gli eredi di D. Nicola De Mora
proprietari domiciliati in Grumo, e conjug
Paolo Palladino, e Donna Rosalia De Mora
proprietari domiciliati in Soritto, appellanti ed ap
pellati patrocinati da Don Luigi Ventrella

Il di 8 Agosto 1848 si è celebrato
al sig. D. Michele Quercia regista
in Trani d. di = n. 7132, l. 3. c. 365,
fo. 7. verso, cap. 6. grand 20 =
e n. 3418, Spec. = Ric. duati 36 per
novanta ruoli diff. = totale d. 36. 20 -
Al sig. Sicilia.

Conjugi Don Ottavio de Angelis e Donna Madda
lena Meladio, proprietari domiciliati in Ba
ri, appellanti ed appellati patrocinati da
Michele Quercia.

Donna Almerinda, Donna Angela, Donna Ma
ria, Don Giuseppe e Don Bernardino A
bruzese, Donna Brigida, Don Anna
Donna Adelaide e Donna Maria Abruzese
rappresentati quest'ultimi dalla madre
Donna Giuseppa Trovati di loro tutrici
domiciliati in Soritto, nella qualità di fig
ed eredi del fu Don Antonio Abruzese,
pellanti, patrocinati da Don Giuseppe
di Soritto, e Tigi dall'Avvocato Don
Luigi Tigi -

Donna Palmira Petti, Conjugi Don Raffaello
Mafelli e Donna Maria Gerardo Sar
...

Handwritten notes on the right margin, including a large signature that appears to be "Giuseppe" or similar.

Stipite balle a sto a fo del foglio
Della...
M...
C...

Simone
Giuseppe Marcio

glio, Donna Elisabetta Ulloa Moravia pro-
fessa, e Donna Maria Eugenia e Donna
Maria Giuseppa Artanova, proprietarij do-
miciliati in Napoli, appellanti patrocinati
da Don Giuseppe Barbarisi

Don Luigi Sagarriga, e Coniugi Donna Familla
Sagarriga e Don Giovanni Sutiliani quali fi-
gli ed eredi di Don Gabriele Sagarriga, pro-
prietarij domiciliati in Giromazzo, appellanti
e appellati patrocinati da Don Raffaele
Catino

Donna Emmanuella, Maria, Vittoria, Pasqua-
la, Maria Lionetti, Donna Maria Giusep-
pa Caracciolo vedova del fu Don Antonio Lion-
netti, madre e nutrice di suoi figli minori,
e tutti nella qualita di eredi beneficiati del
fu Don Antonio Lionetti, proprietarij domi-
ciliati in Napoli; Donna Francesca, Donna
Marianna, Don Francesco Saurio, Don Vin-
cenzo e Don Giuseppe Caravita fu Andrea
nel nome proprio e nella qualita di eredi del
fu di loro madre Donna Felicia Sifani pro-
prietarij domiciliati in Napoli, appellanti patro-
cinati da Don Vincenzo Scivella, e difesi dal
l' avvocato Don Domenico Salumbo

Il Monistero del Divino Amore di Napoli qua-
li usufruario delle Signore, Donna Francesca
e Donna Marianna sorelle Caravita del fu
Cavaliere Don Andrea, e legatarie delle gio

Visto in bella edicola...
 della...
 ...
 ...
 ...

E Don Francesco Dubisi proprietario di...
 ...
 Gli eredi di Don Pietro...
 ...

E Conjugi Donna Domenuca Sagarriga e Don
 Alejandro Severo, proprietari di...
 ...

In continuazione delle udienze di...
 ...
 ...

Simoni
 Juan Antonio...

La gran corte civile ha messo in esame le
 seguenti questioni -

Prima = Debba ritenersi la volontaria tras-
 sunzione d'istanza se non si fosse con-
 tradetta? -

Seconda = Espresosi difetto dalla querela
 di falso per incidente, fa d'uopo scilicet
 rarne l'abbandono?

Terza = Se i fondi siano stati necessariamente
 aggiudicati ai creditori conosciuti deb-
 bano i frutti scaduti dall'aggiudicazione
 alla diuersa diffinitiva della nota far
 parte della massa, anzichè attribuire
 ai creditori gli interessi decorrenti per ta-
 le epoca? -

Quarta = Per le somme scadute a titolo di li-
 vello, vi è luogo a privilegio obsequi...

le decore per tre annate? —

Quinta = Gli altri interessi sulla somma aggiun-
te per l'ote di paraggio debbono graduarsi
con privilegio, tranne que' scaduti per gli
ultimi tre anni? —

Sesta = La donazione, fatta dal marito in fa-
vore della moglie a causa di matrimo-
nio in una determinata somma col patto
di sparsi in tanta quantita' di fondi debbono
essere trasferita, e può impugnarsi di simo-
lazione, o di frode da' creditori di epoca
anteriore, e posteriore, se per il primo
vi era capienza, benchè alcuni non sono
so stati diligenti a conservare l'ipote-
ca; e se il secondo non avevano in
quell'epoca alcun dritto? —

Settima = Debbono graduarsi col rango della
epoca della suddetta donazione, gli interessi
si scaduti sulla somma estradotale e per
lo spallatico, oltre le tre annate per il
primo, e per un solo anno per l'ultimo.

Ottava = Essendo in virtú del Regal Decretto
seguita la conciliazione tra gli eredi
di un creditore e d'atra creditrice, debbono
ai termini dell'istrumento stipulato
sull'oggetto ritenersi la cessione del credito
de' predetti eredi, e graduarsi in tutt'ordine
a quello della cessionaria? —

316
Esagera balla solo
della...
M...
Cuba

quattro anni

316 Estogor bello...
della... in...

Alc...
C...
C...

Qu...
C...

Nonna - Il creditore, alla di cui favore si
fusse dalla debitrice obbligato la somma
dessa le doveva dal defunto marito per di
lei dote, deve prendere rango dall'epoca
de' capitoli matrimoniali di essa debitrice,
ancorché costei fosse vedovata prima del
mille ottocento nove, e non avesse presa
ipotesione sui beni del marito? -

Decima - Le ipotece erogatate da taluni credito-
ri per lo conuigo ne' diversi incidenti del
giudizio di espropriazione, posta graduar-
si, se non si fosse dimostrata la condan-
na del debitore al pagamento in loro fauore,
e se non si fosse fatta l'analogia spe-
cial? -

Undecima - L'importo dell'ipotesione e rin-
novazione debbe graduar si col rango del
capitale? -

Dodicesima - Gli interessi non gradua-
ti in favore di alcuni creditori per
mancanza d'ipotesione debbono an-
nouarsi tra i Chirografari? -

Tredicesima - Può farsi luogo all'eccep-
zione dedotta dal debitore per la pre-
scrizione degli interessi se si fossero
giudicati sull'oggetto? -

Quattordicesima - Può farsi luogo all'inter-
vento in causa e produzione cartina.

diretta ad ottenere il sottordine
ai creditori graduati, per l'aggiudi-
zione sopra citata necessaria?
Quindicesima - Chi per lo spazio del
se giudizio? —

— Su la prima questione
Atteso che i figli, e gli eredi di fu
Gabriele Sagarriga, Don Antonio Ab-
zepe, Donna Felicia Sifani, Don An-
tonio Lionetti, e Don Raffaello Fel-
abbiano volontariamente rispuosto
la istanza in conformità del dispo-
sto dall'articolo quattrocento quaran-
tuno delle leggi di procedura civile

Premesso ciò, e non essendosi da
gli altri creditori contraddette le diman-
de all'uopo avanzate, debbe ritenersi
che essendosi da medesimi volonta-
riamente rispuosto il giudizio. —

— Su la seconda questione -
Atteso che i Signori Sagarriga, ed i Con-
giunti Don Ottavio di Angelis, e Donna
Maddalena Meladria secondo dispo-
sto dalla querela di falso per l'inter-
dette, ammessa con l'eccezione di
questa gran parte civile del dì undici
Marzo mille ottocento quaranta) —

316
Sotto
Sotto
Sotto

Simone
Giucell

216 Istoria della storia del figlio
 di...
 ...
 ...
 ...

Simonielli
 Giulio Celli Raccio

... l'istrumento del venti marzo mil-
 le ottocento di amore contenente i ca-
 pitoli matrimoniali della signora Anna
 Violetta Duogo, e la donazione fatta
 in occasione del matrimonio del detto
 marito ad un di Toritto, debbo dicitur
 rarsene l'abbandono -

Veniva però il procedimento all'og-
 getto fosse divenuto frustraneo, ritro-
 vandosi intanto proposta ed ammes-
 sa la detta querela, debbono gl'istan-
 ti rispondere della multa non mino-
 re di duemila ottanta, ai termini degli
 articoli trecento quarantuno e trecento
 quarantadue delle citate leggi di pro-
 cedura civile -

= Sulla terza questione =

Atteso che gl'interessi de' corsi della Sur-
 tupa di aggiudicazione definitiva
 (del tre gennaio mille ottocento tren-
 tacinque) fino alla nota provvisoria
 del due gennaio mille ottocento tren-
 taje furono indubitamente gradua-
 ti col rango de' rispettivi capitali, men-
 tre i creditori hanno diritto ad ottene-
 re col posto de' loro capitali postumo

gl'interessi che fossero scaduti per
anni precedenti ~
La voluta distinzione d'interessi
ratori dagli altri debiti del debitore
oramai suantita per virta del Real
scritto del die 16 aprile mille ottocento
quarantasette con cui si dispone d'aver
tempo graduare con l'epoca dell'inscri-
zione, tranne que per le tre annate, che
quono il posto del capitale. E quindi
cio che espende si tali interessi avon-
non solo in favore del ciascun creditore
ma ammette anche nel rango di capi-
-tali. Debba ordinarse la cancellazione
per essere indebiti annotati con l'epoca
la iscrizione o fra i Chirografari ~
Atteso che i frutti immobilizzati dalla
nuncia del pegnoramento, e quindi
si fossero percepiti anche dopo l'aggiu-
dicazione definitiva allora questa e
cessaria, costituiscano parte integrale
la massa de' valori a ripartirsi, ed e
portante che niuno de' creditori puo
i medesimi rappresentare un titolo par-
ticolare, ma debbe ciascuno prendere
parte in ragione de' titoli e del grado
risultante dalla rispettiva iscrizione
Atteso che espende si tali frutti percepiti da

16
Della
Chirca

Giuanelli

Visto per ballata solenne del foglio
della legge in gran

Il Re
Caricò

Si. S. S. S.
Genuelli Caricò

debitore; da coloro che avessero ammini-
strato; ed anche da creditori, ai quali fu
fatto provvisoriamente ceduti i fondi,
fa d'uopo che essi ne rispondano, pre-
vio analogo rendiconto, ed ai termini
del prefetto dall'articolo cento ottanta
tre e seguenti della legge del ventinove
Dicembre mille ottocento ventotto -

= Sulla quarta questione =

Atteso che, gli eredi del fu Don Andrea
Caravita, e quei del fu Don Antonio
Lionetti aventi causa dal medesimo non
possono rappresentare il detto maggiore,
di quello che competeva ad esso Signor
Caravita per pagamento delle somme
dovutegli a titolo di livello. ~

L'analisi de' documenti esibiti di
mattreia ad evidenza un semplice
diritto di credito, che conservar si do-
veva invecchiato su' iscrizioni, e non mai
un privilegio su' i fondi espropriati.

Ed in vero, secondo il Testamento
del fu Duca di Boritto Don Giuseppe
Caravita del venticinque Novembre
mille settecento ottanta sette, dove
esso fu Don Andrea qual secondo ge-
nito prescrive il livello in duemilafu-

X Santa Al nese, cioè in annui duecento
settecento ventisette, e questi se gli corrispon-
devano del primo-genito fu Don Filippo
po Caravita ~

Dopo due anni dalla morte del Re-
gno il detto fu Don Andrea, ed il detto
suo germano Don Filippo con istru-
mento del diotto Aprile mille settecento
ottantatré vennero a convenire
nel rinunciando il primo ad ogni parte
porzione, quota legittima e vita mili-
taria nella eredità paterna; e promet-
tendo il secondo di aumentare come
aumentò il livello di altri duecento due
cento ottanta annui in quisa ch'ebbe
vera e propria fu Don Andrea ricevere
in ciascun anno la somma di duecento
mille ~

Il detto il primo-genito D. Filippo
il di cui figlio Don Francesco Caravita,
ora Duca di Soritto dovendo alcuni anni
te di livello, credè di farne la liquidazione
in favore del censo fu di lui figlio Don
Andrea merce il istrumento del ventisette
Due Febbraio mille ottocento ventisette, e di
comprendere in tale conto anche in valo-
re di alcuni feudi di Banco in somma
di duecento mille ottocento. Quindi si chiama

raddoppi debitori nella totalità di Duemila
 novemila ottocento ne promiss' ipoteca, e rin-
 novò l'antico privilegio, cui si era rinunzia-
 to in favore del di lui padre Don Filippo
 coll'anzidetto istrumento Del dieotto Aprile
 mille settecento ottantunove ~

Essendo in seguito trapassato esso Don
 Andrea Caravita, i di costui figli ed eredi
 iscrissero tale credito nel di ventinove giu-
 gno mille ottocento ventifette ~

Dal temore di tali titoli emerge esse-
 re il credito degli eredi ed aventi causa
 dal fu Don Andrea Caravita dipendente
 da corrisposioni annuali di livello pro-
 messo dal padre; dall'aumento fatto gli-
 ne dal di lui fratello; e da debito par-
 ticolare per fedi di Banco. ~

È quindi da ciò, che se il detto Don
 Andrea vivesse, potrebbe pretendere col
 rango privilegiato del capitale, sottratto
 le somme che si ritrovavano scadute per
 il livello nel periodo di tre anni; dovun-
 do le altre corrisposioni trapassate, non
 che il doppio di tale livello aumentato
 dal primo - genito Don Filippo, ed il
 valore delle fedi di Banco, graduarfi-
 tra gli ipotecari con l'epoca dell'in-
 scrizione ~

Atto del credito di Ducati ottomila otto
cento degli eredi, ed averti causa dal
Ditto fu Don Andrea, risultanti dal giurisp
rito istrumento del ventidue febbraio mille
ottocento venti lungi dal riportarsi alla
propria origine, e distinguersi in Ducati
cinquemila quaranta per somme scadute
a titolo di livello promesso dal padre in
Ducati mille novecento settanta per quella
di aumento fattone dal di lui fratello pri
mo genito Don Filippo; ed in Ducati mil
le ottocento di debito particolare per fu
Di Di Banco, in tutto Ducati ottomila otto
cento, fu per l'intera somma ritenuta
to per corrispondenti di livello, ed in conse
guenza venne graduato per Ducati due
mila ottocento cinquanta tra il privile
giato per le tre annate secondo la leg
ge; e per Ducati cinquemila novecento
cinquanta tra gli ipotecari con l'ipoteca
della iscrizione —

Essi però non contenti di tale nota
ma tenuta dal graduatore, e del non lie
ve vantaggio riportato pel difetto della
iscrizione delle provvidenze dello in
dicato credito; e non contenti anche di
non essersi dagli altri creditori fatta
opposizione alcuna alla nota provviso

nia, vorrebbero ora il privilegio per lo in-
terno credito di S. Maria e S. Spirito e S. Antonio in
contrarietà de' proprii titoli ~

All'invano si spererebbe essere i titoli
dipendenti da condominio, e per tanto gra-
duabili con privilegio, e senza il bisogno di
ignorazione, imperocchè nel caso della specie
non si tratta di capitale da graduarsi, o
di assicurare la rendita, dovute a titolo di
livello al gobuto Don Andrea ritrovandosi
costui trapassato da più anni; ma si
quistiona in vece di annualità scadute
all'oggetto; e di queste, soltanto quelle de
corse per tre anni possono graduarsi
col privilegio che si doveva al capitale;
a norma di quanto si prescrive ed è sta-
to Reale Decreto Del dieotto Aprile
mille ottocento quarantasei. ~

Oppure, che risultati insufficienti
gli appelli prodotti al particolare deb-
bono rigettarsi. ~

~ Sulla quinta quistione ~

Atteso che essendosi in favore delle Signo-
re Donna Maria Giuseppa, Donna Bra-
ttice, Donna Eleonora, e Donna Fran-
cesca Caravita graduate con privilegio
le somme loro dovute per le doti di
paraggio, nonché gli interessi scaduti per

tre anni, non possono pretendere con lo
stesso rango privilegiato gli altri indorzi
suorzi per gli anni successivi, si per di
to espresso dall'articolo duemila quarantacinque
quella delle leggi civili, che per la spiegazione
data col riferito Real Decreto del diciotto
aprile mille ottocento quarantasei.

Laddove però tali interessi, cioè quelli
scaduti oltre i tre ultimi anni si fossero
iscritti, debbono in questo caso graduarsi
con l'epoca dell'iscrizione.

— Sulla sesta questione —

Atteso che la donazione di ducati cento al
mese corrispondente al capitale di ducati
tre ventiquattromila fatta dal debitore e
appropriata ducati tre Coritto in favore
della di lui moglie Donna Nicoletta dopo
che col riferito istrumento del ventisei
marzo mille ottocento diciannove fu
a causa di matrimonio ne terminò
dell'articolo mille novantuno del Codice
civile in allora vigente, e della legge
27. Digest. De Donat. inter vir. et uxorem
inter eos, qui matrimonio coituri sunt
ante nuptias, donatio facta jure con-
sistit, etiamsi eodem die nuptiae fue-
rit conjugum — Tale donazione
subordinata alla condizione della morte

2^a, fu sottoposta anche a quella del se
 il matrimonio fosse durato per anni die
 ci, diversamente sarebbe stato caduca.
 Atteso che le prime due eccezioni prodotte
 in grado di opposizione alla nota tanto
 dal Signor Sagarriga, che dagli altri ve
 ditori, i quali sostennero l'inefficacia
 della detta donazione si per non essere
 verificato il caso di premorienza del do
 nante, o della separazione personale, che
 per non essere il sottoposto alla formabilità
 della trascrizione, riguardava al punto lit
 terale del relativo atto, poiché il dono si
 intendeva fatto nell'una e nell'altre ipo
 tesi, ed il pagamento del suddetto capita
 le di duemila ventiquattromila, doveva
 effettuarsi dopo il decennio dal matri
 monio, merce la segregazione di tanta
 quantità di fondi dal patrimonio di es
 so donante.

Non vera è perciò la prima di
 tali eccezioni, ed illegale è l'atto per
 la voluta trascrizione, imperciocché
 la facoltà riservata al donante di de
 durre alla somma donata col prezzo
 o ceptione di tanti fondi, senza quasi

carli, non imponera alla donataria
obbligo della trascrizione, secondo
formalita' osservarsi per le donazioni di
beni capaci d'ipoteche, giusta il prescri-
to dall' articolo novanta tre della
abolita codice civile, uniforme all' arti-
colo ottanta seppatate delle Leggi
alla legge del tre febbrajo mille otto-
to nove, ed all' ultima del ventuno giu-
gio mille ottocento diciannove sulla
giurisdizione.

Atto di, le altre tre eccezioni elevate in
appello, e dirette ad impugnare di si-
mulazione e di frode la suddetta dona-
zione, e di per se la stessa fatta posta
alla condizione risolutiva indipendent-
mente dal costituire novelli motivi
di gravame che doveansi spiegare con
un solo atto a pena di nullita', secondo
il disposto dall' articolo cento settantasei
della legge del ventinove Dicembre
mille ottocento ventotto sull' appropriazio-
ne non solo smentite dal fatto del
donante e della donataria, ma in con-
trario eziandio l' articolo dell' espressio-
ne dell' atto.

La simulazione consiste nel na-
scondere la verita', e nel dare ad intendere

se ad altri quello che tacitamente non
 si fa = Quando in specie aliquid agimus
 causamque pretendimus, cum tacite illi
 utrum agatur. Leg. 3. Cod. p. sal. quod agi-
 tur. Cio. può avvenire ne contrattati, ed
 una convenzione qualunque che fosse re-
 scindibile, onde ciascuna delle parti potesse
 in seguito riprendere i propri dritti. Or se
 nel caso della specie vi era la promessa del
 matrimonio; se si donava per fatto irre-
 trattabile; se il donante, e la donataria
 providero anche al sostentamento di sic-
 gli nascituri; e se non potessero mai più
 ritornare al primiero stato, non debbe pre-
 sumersi di avere essi simulata la dona-
 zione = Fictionem seu simulationem
 regulariter non presumi donec probe-
 tur. Leg. 18. Cod. de probat.

La frode non può sussistere senza
 la determinazione di commetterla, o lo
 avvenimento dell' altrui danno, dove
 do nella medesima concorrere i due
 estremi essenziali, cioè consilium frau-
 dis et eventus damni. Leg. 15. Dig.
 que in fraudem creditorum. Ma quan-
 do anche il solo danno avvenisse, si ri-
 divide sempre il rischio di cagionarlo =
 Fraudis interpretatio semper in jure

civile non ex eventu Dumtaxat, sed ex
consilio quoque desideratur. Leg. 79.
De divers. regul. jurif. —

Nel caso della specie manca il primo
estremo, perché la donazione di civile par
ta non fu praticata per mera liberalità,
e senza alcuna causa, ma in vece si
dò lo scopo del matrimonio, a cui la dona
taria non sarebbe divenuta, se non si fo
sse assicurata del bel lui stabilimento. Sta
te adunque la legittimità dell'oggetto, per
si donava, e dovendosi adempire, come
si adempì per parte della donataria al
matrimonio progettato col donante, nel
caso di non potersi presumere in tale
atto la loro volontà di frodare altrui.

Non sussiste del pari il secondo estre
mo, cioè quello del danno in favore del do
nante del donante, sempreché si voglia
dar luogo ad un semplice dettaglio del
valore di fondi appropriati, e di debiti
esistenti nell'epoca della detta donazione.

Le quattro sorelle Signora Carolina
e i germani Don Andrea e Don Nic
ola Caravita dovevano conseguire per
te di paraggio, e livelli suati settant
nomila novecento quarantasette, e quarant
quarantaquattro. Al Signor Pagliaro per
l'istrumento del dì undici Agosto mille

ottocento tredici Ducati seicento settantadue
 Il signor Don Michelangelo Parrilli per la
 sentenza del ventidue Luglio mille otto
 cento sedici Ducati mille ottocento ottanta;
 ed i signori De Mora per tre capitali dell'epi
 ca del mille ottocento diciotto in Ducati tre
 mila seicento trenta. In tutto Ducati
 settantottomila cento ventinove, e gra
 na quarantaquattro. A valori abonde
 de' fondi espropriati a sede a Ducati
 cento settantatre mila ottocento settan
 tasette e grana novantasei. Si era
 dunque nel tempo della donazione un
 avanzo di Ducati ottantaquinemila
 settecento trentotto, e grana cinquan
 tadue ~

Le altre obbligazioni del donante
 Duca di Soritto, essendo state contratte
 ed iscritte posteriormente alla suddetta
 donazione, non possono costituire ele
 mento di presunzione per la accipita
 frode; e vippurà perche la maggior
 parte di tali debiti dipendono da in
 teressi scaduti negli anni precedenti,
 e specialmente quelli de' signori Parrilli
 & Felner. L'esercizio di tale azione
 della Pauliana, o revocatoria, compete ai

creditori anteriori, e non posteriori
all'atto di cui vuole impugnare la
in pregiudizio del loro diritto. La ragione
è evidente avvegnanche i soli creditori
anteriori potrebbero addurre il compo-
glio per la frode, e l'evento del danno
allorchè il debitore fosse intervenuto
in un atto o contratto, che potesse risul-
tare di pregiudizio al loro diritto.

Non osta l'osservazione di essere
forse incapiente il credito degli eredi
avanti causa del fu Don Andrea (forse
vita, di era anteriore) per livelli do-
vuti a costui, e capitalizzati, secondo
si è detto di sopra, poiché avendo egli
preso ipoteche in Linguo milleotto
cento ventisette, debbono imputare alla
propria negligenza se gli altri credi-
tori di epoca posteriore fossero pre-
feriti per l'antiorità dell'ipoteche.

È poi estranea all'intutto la
esecuzione, cioè quella di essersi la
ta donazione fatta con la condizione
risolutiva del se il matrimonio fosse
durato per dieci anni, e che per tanto
essendosi il detto della donataria
ra dopo verificato dopo il decennio
doveva prendere rango da tal'epoca

85

imperabile la condizione di cui è pa-
rola non fu risolutiva; ma in esse so-
spensiva fino alla durata del matrimo-
nio per termine di già espresso, e in
conseguenza ha effetto retroattivo al gior-
no in cui fu contratta; e ciò in virtù
della disposizione degli articoli mille
cento settantasei, e millecento ottan-
tuno del citato Codice civile; che in al-
tra si osservava ~

— Or se dal complesso degli indicati ar-
gomenti deriva essere la suddetta dona-
zione a titolo di matrimonio; se ciò de-
vien dato alla donna in tale rincon-
tro va soggetto a regola dotale: Arti-
colo mille cinquecento quarantuno
del suddetto Codice civile vigente in al-
lora; se nel caso della specie esiste
la ipoteca indipendentemente da qua-
lunque ipotezione: articolo duemila
cento trentacinque ibidem; e se il dot-
to della donataria debba aver luogo
dall'epoca, in cui se le fece il dono, ri-
sultano mal fondate le prodotte ce-
zioni. ~

— Eguali ragioni si offrono in favore
della signora d'Urso per la somma
(di Duemila) datale dal padre

— Sulla ottava questione —

Atteso che essendo seguito tra gli eredi
 del Signor Sagarriga, e la Signora D'Ur-
 so l'istrumento del ventidue Agosto
 mille ottocento quarantafu per la con-
 ciliazione in virtù di Reale Reperitto
 debbe il credito de' medesimi in somma
 di Duati tremila con i corrispondenti
 interessi graduarsi ai termini dello stru-
 mento e nella dipendenza di quello di
 essa Signora D'Urso. —

Si offre è vero nel soggetto caso una
 graduazione in sott'ordine tra essi con-
 traenti, mentre l'aggiudicazione fu
 necessaria in favore de' creditori concorsi
 ed in conseguenza non vi sarebbe luogo
 ad opposizione per ritardo di forme ai
 termini dell'articolo succinto dieci del-
 la legge del ventinove Dicembre mille
 ottocento ventotto, ma stante la conven-
 zione sull'oggetto, ed essendo lecito ad
 un creditore di cedere ad altro la qua-
 ta o una parte di questa, che potreb-
 be spettargli nel partaggio de' fondi e-
 sproprati, debbe per tanto ammettersi
 il chiesto sott'ordine. —

— Sulla nona questione —


Atteso che il credito degli eredi della signora

1841... per l'atto a p. 100... del...
 ... della ... in ...

Al Signor

 ...

... nelle
 Guacall'raucio



Clotia Pisani per capitale di ducati
cento graduato tra gl'ipotecari sotto il
mero continuove della nota, si ritrova
scritto dalla ipoteca data dalla debitrice
D. Giulia Carafa, la quale assoggetta
alla finanzia del detto capitale la dote,
che ai termini delle Tavole regie
regali del sedici Maggio mille settecento
ottantadue gravava sul patrimonio
del marito fu d. Donato Covitto Don
Filippo Caravita, padre dell'attuale
d. Dono debitore e proprietario —

Esersitando intanto essi eredi il bene
to della loro debitrice, dovevano per lo
indicato credito essere ammessi col rango
del titolo originario, che contiene ipote-
ca legale per ragione di dote, ed in
dipendenza da qualunque ipoteca

— Sulla Decima questione —

Atteso, che tanto la signora Donna Fran-
cesca Caravita, che il rappresentante
il Tavoliere di Puglia non abbiano in
alcun modo dimostrato le condanne ottenute
per il rimborso delle spese de' diversi
incidenti della procedura di espropriazione,
e nel tempo esibite le specificazioni
che dello ammontare delle medesime
spese non conoscendosi tutt'ora per
loro credito all'oggetto esiste appieno

281
Dopo parlato e discusso
il Tribunale Civile in
Camera di Consiglio
il giorno 15
1881

Giuseppe Caravita

è quale sia, debbo deliciararsi nel fonda-
to l'appello prodotto al particolare -

= Sulla undecima questione =

Atteso che nella nota prescrizione e nella
appellata sentenza si omise graduare in
favore di essa Donna Francesca Caravita
l'importo della ipotesione e rinnovazione
di titoli del detto credito, e la relativa
somma debbe non solo essere a carico
del debitore, ma collocarsi anche nel
rango del capitale -

= Sulla dodicesima questione =

Atteso che gli altri interessi dovuti dalla
detta signora Donna Francesca Caravita,
nonché al fed. Don Antonio Al-
bruzzi, ed ai signori De Nona benemeriti
non si fossero iscritti, debbano anno-
verarsi tra i Chirografari, per quindi
estinguersi in contributo, ove la mas-
sa offrisse valore sufficiente -

= Sulla tredicesima questione =

Atteso che la prescrizione degli interessi
evitata dal debitore e quantificata
to, rimane esclusa dal giudicato in rap-
porto delle sorelle signore Caravita, e
dagli atti del procedimento di appropria-
zione nell'interesse degli altri creditori

Del 1810 per conto e per il 1810 del 1810
Della D. Civile in Roma

Giuseppe
Cavita

Giuseppe Cavita

metterli l'interuento delle Signore Donna
Marionna e Donna Camilla Caravita,
nonche' di Loujigi D. Ferdinando
Principe, e Donna Olimpia Caravita per
chiesto sott'ordine a fine di ottenere
la soddisfazione del legato di Ducati
trecenta seicento. —

— Sulla quindicesima questione —
Atteso che i Signori Sagarriga ed i Loujigi
Signori de' Angelij e Melodia, benché a
vepero desistito dal falso per incidente
avverso l'istruimento della donazione
in favore della Signora Darya, pu-
re ritrovandosi ammessa la querela
con la Decisione di questa Gran Corte
civile del di undici Marzo mille otto-
cento quaranta, debbano esser respon-
dere della multa di Ducati ottanta
in beneficio del Reale Tesoro, in con-
formita' del prefritto dagli Articoli
trecento quarantuno e trecento qua-
ranta due delle Leggi di procedura
civile. —

Essendo quindi risultati i medesi-
mi, nonche' i Signori Parrilli, Abruzzi,
Zepi, Petti, Maselli, Savaglio, Milla,

El visto per conto a p. 100 del foglio
n. 10. Data. 18. Aprile 1800.

Il
Clerico

Lu. ar. 1800
Giuseppe Russo

Castanova, Ministero del Divino
gli eredi di fuoro Don Andrea
vita, Don Antonio Lionetti, e di
na Felia Piani siano all'istretto
cumbenti nelle loro eccezioni, avun
il credito della Signora D'Uzzo, e qu
to Debbono rivalere costui delle 2 p
Stante poi la stretta parentela
tra le sorelle Signora Caravita, e il
ditore Duca di Coritto; e la vicin
vole promubenza tra quest'ultimo,
gli altri contendenti, fa d'uopo con
pensare tra li medesimi le altre
se, tranne quelle della spedizione
notifia della prefata Decisione, che
rimane a carico di ereditari capien
ti in proporzione del valore delle
quote che otterranno nel partaggi.

— Per tali considerazioni —

La gran corte civile, inteso il Cavaliere
Don Pasquale Ammannone Preside
re Generali del Reo nelle sue con
sioni nella maggior parte uniformi pronun
ziando definitivamente, e in grado
di contumacia rinviata con Decisio
ne del quattro Aprile nelle ottave

1791
C. 101
C. 102
C. 103
C. 104
C. 105
C. 106
C. 107
C. 108
C. 109
C. 110
C. 111
C. 112
C. 113
C. 114
C. 115
C. 116
C. 117
C. 118
C. 119
C. 120

Giuseppe Maria
C. 101
C. 102
C. 103
C. 104
C. 105
C. 106
C. 107
C. 108
C. 109
C. 110
C. 111
C. 112
C. 113
C. 114
C. 115
C. 116
C. 117
C. 118
C. 119
C. 120

Giuseppe Maria

Divino Amore, Dal Debitore e propriario
Don Francesco Gravita Duca di Gravita
e dal rappresentante il Cavaliere de
glia, avverso la Sentenza emessa dal
tribunale civile di Gravita nel trentuna
Gennajo mille ottocento trentafette
nelle opposizioni alla nota privilegia-
ria de' creditori di esso Duca di Gra-
vita, la riforma in parte, e per lo
fatto dichiarare ed ordinare quanto segue

Primo = Pretende di essersi volon-
tariamente risponsato l'istanza dei
figli ed eredi di fuorono Don Gabriele
Sagarriga, Don Antonio Abruzzese,
Dama Felicia Panni, Don Antonio
Lionetti, e di Dama Margherita Pel-
legriini vedova ed eredi del Signor
Felner

Secondo = Dichiarare abbandona-
ta dagli eredi Sagarriga, nonché
dal Coniugi Don Ottavio de' Angelis
e Dama Maddalena Melodia la quale
la di fulgo per incidente, annunziata
con Decisione di questa Gran Corte
del di undici Marzo mille ottocento
quaranta, contro l'istrumento del

venti Marzo mille ottocento sessantasei
 contenute i capitoli matrimoniali del
 la figura d'urgo d'ulipardi Coritto
 Terzo = Ordina che i frutti perce-
 piti dall'aggiudicazione e che saran-
 no per percipiarsi dai fondi appropria-
 ti fino alla scioglimento definitiva del-
 la nota, debbano al pari di quei sca-
 duti dopo la denuncia di pignoramento
 far parte della massa, e che pertan-
 to siano cameltati dalla nota provisoria
 sopra gli interessi avordati per tal'epo-
 ca col rango del legale in favore di
 molti creditori. —

Il conto poi di tali frutti sarà dato
 dal debitore, da coloro che avessero
 amministrato, e anche da' creditori
 ai quali si fossero assegnati provisoriamente
 i fondi appropriaati. —

Quarto = Rigetta l'appello di fu-
 detti eredi di furono Don Andrea
 Caravita e Don Antonio Lionetti
 per quanto riguarda il privilegio sul
 la residuale somma risultante dal-
 le corrispondenti a titolo di livello,
 tranne quelle che si dovevano per
 le sole tre annate anteriori con gli

privilegio sulla nota, e ritenute con la
tenza di tutte gravame

Quinto - Del pari rigetta l'appa-
lo delle Signore Donna Maria Giusep-
pa, Donna Eleonora, Donna Beatrice
e Donna Francesca Caravita per la parte
concernente il privilegio preteso per gli
altri interessi dovuti sulle loro doti di
raggio, oltre quei dovuti per tre anni
e ammessi nel rango del capitale e
crediti privilegiati -

Setto - Senza attendere all'evincione
elevate contro il predetto istrumento di ca-
pitoli matrimoniali e donazioni in fra-
re della Signora Durjo, rigetta per que-
sta parte gli appelli proposti dai
sussistenti Signori Parrilli e Filippi,
Da' coniugi Signori Melodion e de' Ma-
gellij, dal Signor Abuzzese, dalla
Signora Petti, Da' coniugi Signori
Maselli e Savaglio, dalla Signora
Mlloa, dalle Signore Cortanovo,
Dal monistero del Dissino Amore
Dagli eredi del fu D. Andrea Ca-
ravita, da Donna Clelia Signor
e da Don Antonio Lionelli -

Settimo = Dilettara mal fondato
 l'appello della Signora Durso in rap-
 porto alla domanda degli altri interessi
 al rango di capitali graduati in detto fa-
 voro, e della somma dovuta per lo speltato
 e tranne quella che le compete per un
 solo anno. -

Ottavo = Stante la convalidazione seque-
 tata tra i figli ed eredi del fu Don Gabrie-
 le Sagarriga, il debitore e proprietario Don
 Francisco Paravia, e la di costui moglie
 - Signora Durso con l'istrumento del vic-
 tidue Agosto mille ottocento quaranta
 sei, ordina, che fermo rimanendo il
 grado assegnato ai medesimi ereditato
 alla Signora Durso, pieno e per Signo-
 ri Sagarriga graduati per la somma
 di Duanti tremila, e corrispondenti
 interessi in sott'ordine al credito del
 la medesima in Duanti ventiquattro
 mila. -

Nono = Fa dritto per quanto e dire-
 gione all'appello della fu Donna
 Cletia Suard, ed ordina che il capita-
 le di Duanti seicento annesse in fa-
 voro della medesima sotto il numero
 ventinove della nota provvisoria con
 i corrispondenti interessi parati

per tre anni, sia graduato con l'ap-
pe' capitoli matrimoniali della do-
bitrice Donna Giulia Carafa del
Maggio mille settecento ottantadue

Decimo = Dichiarazione insufficiente
appello prodotto da Donna Fran-
cavita, e dal rappresentante il Tante
di Puglia, in riguardo al grado da
guarsi loro per le spese di concor-
procedimento di espropriazione

Undicesimo = Ordine che spedisce
ra' paravita sia graduata col rango
del d'lei credito per l'importo de
ipoteche, e rinnovazione

Dodicesimo = Gl'interessi non si-
ti e demandati da Donna Beatrice
e Donna Francesca Caravita, del
Don Antonio Abruzzi, e di Signor
De Nora furono ammessi tra i
ragrazzi

Tredicesimo = Spiegata l'appa-
del debitore espropriato Duca
ritto in rapporto alla esecuta
forzione degl'interessi

Quattordicesimo = Spiegata allo
l'intervento delle Signore Donna
rinnova, e Donna Camilla Caravita

nomini di conjugii Don Ferdinando
e Donna Gioia Caravita per dispo-
siti ordinati agli eredi del fu Don Mi-
la Caravita.

Quindicesimo - Con le espressioni modiche
fidei tanto la nota provvisoria che l'ap-
pellata Sentenza saranno eseguite.

Condanna quindi gli eredi Signori
Sagariga ed i conjugii Signori de' Ruggi-
li e Melodia alla multa di duemila
ottanta in favore del Reale Tesoro.

Inoltre condanna i medesimi non
che il Signor Parrilli, gli eredi Abruz-
ze, la Signora Petti, e conjugii Mas-
ti e Savaglio, la Signora Mloa, le Si-
gnore Portanova, il monistero del Si-
vino Amore, e gli eredi di furono D.
Andrea Caravita, di Don Antonio
Lionetti, e Donna Felicia Siani alle

spese del presente giudizio di Appel-
lo in favore della Signora Duxpe
liquidate in

Compensa poi le spese nell'interesse
di tutti gli altri contendenti, ed or-
dina, che l'importo della suddetta

H u liquidato, cioè quelle della
Narrativa u della perzione in
datate cento quarantanove egrana
quarantadue -

Della prefata Deputazione, e correlativa
tifica sia anticipata dalla parte di
e indi posto a carico de' creditori
si in proporzione del valore delle quote
che otterranno nel partaggio H

Spedizione rinviata come per
ge -

Nella liquidazione non è compreso
il compenso all'avvocato qualora
se dovuto -

Avvocato

Giuseppe Meris

(D 12839)

per l'occasione di vendita di beni (D 12839)
del 3 14 1855 per l'occasione di vendita di beni

del 14

del 14

Collazionata
Giuseppe Mastrorocco

14 1855
14 1855